

Relazione di accompagnamento alla consultazione pubblica sul decreto per la modellazione elettronica

Documento a cura della Commissione per la digitalizzazione degli appalti pubblici.

La relazione riguarda la consultazione pubblica on line per l'adozione del decreto previsto dall'articolo 23, comma 13, del nuovo Codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50). Il decreto da adottare definisce, per gli appalti di lavori e le concessioni di lavori, le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell'obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, per razionalizzare le attività di progettazione e le connesse verifiche.

Lo schema del decreto ministeriale previsto dall'articolo 23, comma 13, del nuovo Codice degli appalti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50) è un testo strutturato, frutto del lavoro collegiale svolto all'interno della Commissione preposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che richiede una serie di esplicitazioni sul piano dei contenuti analitici.

I soggetti ai quali la consultazione pubblica è diretta, dovranno illustrare, articolo per articolo, le modifiche e/o le integrazioni richieste, unitamente ad una sintetica annotazione motivazionale riferita a ciascuna richiesta.

In particolare nelle motivazioni potranno essere inseriti dei commenti relativi alla chiarezza espositiva e tecnica del testo proposto.

Si chiede, infine, una particolare attenzione sugli adempimenti previsti, in chiave formativa ed organizzativa, e sulla tempistica proposta.

Il contesto internazionale in cui si colloca il testo è quello di un vasto consenso, all'interno della digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle amministrazioni pubbliche, di cui godono la modellazione e la gestione informativa, come dimostrano in primo luogo, la disposizione contenuta all'art.22 comma 4 della direttiva comunitaria 2014/24/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 26 febbraio 2014 da cui promana il disposto del Codice dei contratti pubblici, quindi il mandato conferito dalla Commissione Europea allo EU BIM Task Group, consesso di delegazioni ministeriali che rappresentano quasi tutti gli Stati Membri, tra cui l'Italia, al fine di definire un documento volontario di riferimento per la domanda pubblica comunitaria (EU BIM Handbook). Si noti, peraltro, che l'articolo 23, comma 13 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n.50 (e s.m.i.), estende i termini di introduzione della progressiva introduzione ai metodi, non limitandola agli strumenti, nel contesto più vasto della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni.

Allo stato attuale, a parziale eccezione della Danimarca e del Regno Unito, in attesa degli esiti di alcune iniziative ministeriali in Spagna e, in misura circoscritta, in Germania, il caso italiano si pone come significativo precedente sostanziale in termini di estensione dell'obbligatorietà dei metodi e degli strumenti concernenti la modellazione e la gestione informativa nell'ambito dei lavori pubblici in una direzione che presumibilmente potrà essere successivamente percorsa da molti altri Paesi. Si sottolinea, inoltre, che le ragioni principali che hanno condotto un numero crescente di governi a investire sulla digitalizzazione del settore delle costruzioni siano la necessità di valorizzare la spesa pubblica, nel senso dell'efficienza dell'allocazione delle risorse in funzione della qualità del risultato ottenuto, e l'opportunità di rendere maggiormente produttivo il versante dell'offerta privata, vale a dire le catene di fornitura. Né va trascurata l'internazionalizzazione delle Imprese e dei Professionisti che potranno consapevolmente operare in una realtà mondiale a trazione sostanzialmente digitale.

Parimenti, un intento implicito delle ricadute del decreto, che investe, in primo luogo, la qualificazione della domanda pubblica, è quello di influenzare positivamente, in termini di emulazione, la domanda privata.

Da un punto di vista del raggiungimento del consenso sul provvedimento, la chiave interpretativa sta essenzialmente nel proporre al settore la digitalizzazione (qui nella fattispecie della modellazione e della gestione informativa) come fattore di accrescimento del sistema delle convenienze, sia pure sotto profili differenti da quelli attuali, tanto attraverso una gradualità temporale di implementazione quanto tramite una progressiva maturazione culturale derivante dalla formalizzazione dei processi digitali nelle organizzazioni e dal monitoraggio delle esperienze conseguite, in modo da lasciare comunque impregiudicato il ruolo delle PMI.

Le premesse iniziali, infatti, evocano implicitamente il fatto che la digitalizzazione del settore delle costruzioni possa apportare tanto benefici alla spesa pubblica e ai relativi prodotti immobiliari o infrastrutturali quanto sia in grado di efficientare l'operato degli attori del versante dell'offerta e la loro corrispondente redditività.

La graduazione delle scadenze temporali, trattata all'articolo 6, funge così da elemento di rassicurazione per gli operatori, unitamente alla possibilità che essi, tramite il monitoraggio, contemplato all'articolo 8, possano avvalersi di soluzioni condivise.

Il tema sostanziale che riguarda la digitalizzazione del comparto risiede, però, nel fatto che le logiche intime che comporta vertono non solo sulla trasparenza e sulla tracciabilità delle azioni dei soggetti coinvolti, anche al fine del contrasto ai fenomeni corruttivi, ma anche sulle richieste qualitative che agli operatori sono rivolte dalle stazioni appaltanti e dalle amministrazioni concedenti come requisiti informativi.

L'articolo 1 della schema di decreto ricorda il presupposto contenuto nell'articolo 23, comma 13 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n.50 (e s.m.i.) che investe le stazioni appaltanti e le amministrazioni concedenti della progressiva introduzione della obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici (per la modellazione e per la gestione informativa).

A questo proposito, la strutturazione del capitolato informativo proposto dalla domanda pubblica influenza profondamente le modalità di adozione della modellazione e della gestione informativa proposta dai soggetti appaltatori e concessionari, lungo la propria catena di fornitura, descritte nei piani di gestione informativa.

L'articolo 2 introduce la definizione, inedita per il codice dei contratti pubblici, di ambiente di condivisione dei dati, definendolo come un ecosistema digitale in cui i dati strutturati principalmente attraverso il modello informativo sono, qualora possibile, prodotti, raccolti e condivisi in base a criteri contrattuali, a principi giuridici sulla tutela della proprietà intellettuale e a dispositivi di protezione della sicurezza dei dati.

Si noti che l'ambiente di condivisione permette la compiuta trasparenza e la tracciabilità delle azioni e delle transazioni, in termini informativi: per questa ragione, sarà, a livello contrattuale, importante che le amministrazioni pubbliche decidano liberamente se imporlo o se delegarne la scelta alle controparti.

Un altro elemento probante è dato dalla definizione di lavori complessi che, rispetto a quella contenuta all'articolo 3, comma 1, lettera oo) del codice dei contratti pubblici, risulta meglio contestualizzata all'applicazione del decreto, specie per gli aspetti che vertono, oltre che sulla natura dell'opera, sulla articolazione del procedimento e sulla eterogeneità dei saperi disciplinari e specialistici coinvolti, alla luce della natura di collaborazione e di integrazione che la modellazione e la gestione informativa intimamente includono.

L'articolo 3 pone una serie di vincoli cogenti alla adozione della modellazione e della gestione informativa da parte delle stazioni appaltanti e delle amministrazioni concedenti che si riassumono:

- nella definizione di un programma formativo (possibilmente annuale e pluriennale: intenzionalmente non prescritto in questi termini precisi) del personale di appartenenza alla committenza pubblica, la cui destinazione ai compiti inerenti non preclude evidentemente la possibilità di ricorrere a servizi esterni di supporto;
- nella redazione di un piano di investimento (che include la manutenzione e l'aggiornamento, oltre all'acquisizione) inerente agli strumenti di modellazione e di gestione informativa. Naturalmente l'entità degli investimenti non può essere prefissata e dipende dalle valutazioni di coerenza tra i fabbisogni operativi (dalla maturità digitale della committenza) e le disponibilità finanziarie della amministrazione specifica;
- nella determinazione di un disposto amministrativo che permetta alla domanda pubblica di interiorizzare i processi digitalizzati all'interno delle strutture e delle pratiche organizzative correnti. Si tratta di un elemento determinante in quanto assicura che i benefici che derivano dalla digitalizzazione, quale metodologia di pianificazione/programmazione, di monitoraggio e di controllo dei procedimenti, siano conseguiti interamente, ben oltre la mera richiesta, produzione e controllo dei modelli informativi.

Nell'atto si disciplinano esplicitamente, altresì, i profili e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella modellazione e nella gestione informativa e, implicitamente, i quadri contrattuali mediante i riferimenti alle attese espresse contrattualmente, oltre che i temi legati alla gestione dei conflitti.

L'articolo 4 regola le condizioni di produzione e di fruizione dei modelli informativi anche attraverso formati neutri e interoperabili, riconosciuti internazionalmente al fine di non condizionare la modellazione e la gestione informativa al ricorso a predeterminati formati proprietari.

Molto significativa è la previsione che i flussi di dati, espressi in formati neutri, oltre che proprietari, debbano avvenire entro l'ambiente di condivisione dei dati, garantendo che essi siano sempre utilizzabili al fine di migliorare i processi decisionali relativi ai procedimenti.

In altri termini, considerando i diversi disposti tesi a qualificare e a digitalizzare la domanda pubblica, l'intendimento è quello di connettere intimamente la modellazione e la gestione informativa alle rinforzate competenze gestionali (manageriali) dei dirigenti e dei responsabili delle stazioni appaltanti o delle amministrazioni concedenti e dei relativi procedimenti che sono espresse dalla legislazione e dalla regolazione.

L'articolo 5, nel rispetto dell'adempimento delle condizioni previste all'articolo 3, ribadisce la necessità di ottemperare al vincolo prestabilito all'articolo 3 per adottare e richiedere metodi e strumenti di modellazione e gestione informativa.

L'articolo 6 fissa le scadenze temporali dell'obbligatorietà sulla scorta degli intervalli di importi posti a base di gara e della sussistenza della natura di complessità dei lavori.

L'articolo 7 rappresenta il nucleo fondante del provvedimento, in quanto attribuisce alla stazione appaltante oppure alla amministrazione concedente il ruolo di agente determinante del procedimento in materia di modellazione e di gestione informativa attraverso la redazione del capitolato informativo che indica i contenuti informativi dettagliati attesi e la loro progressione, finalizzati alle fasi successive alla progettazione, cioè la esecuzione dei lavori, le attività di manutenzione e, più in generale, la gestione dell'opera e delle attività in essa ospitate, a seconda delle diverse specificità contrattuali.

E' decisivo sottolineare che per le amministrazioni pubbliche l'obbligo concerne la adozione della modellazione e della gestione informativa, prima ancora della sua imposizione alle controparti. Particolarmente importante è la previsione secondo la quale il capitolato informativo debba riportare, tramite un modello informativo, i dati e le informazioni di ingresso alla progettazione

riferiti ai luoghi dell'intervento in oggetto, così da fornire elementi di ingresso certi agli operatori che agiscono nell'ambito dei contratti di appalto o di concessione.

Ciò offre, inoltre, uno stimolo alle amministrazioni per digitalizzare ulteriormente l'anagrafica del proprio patrimonio immobiliare al fine della gestione dei cespiti nel loro ciclo di vita.

In questo comma compare il piano di gestione informativa quale elemento cruciale, a carico di appaltatori o di concessionari, sia in fase di predisposizione dell'offerta sia per l'esecuzione del contratto, che costituisce la risposta conforme alle richieste puntuali in precedenza espresse dalla stazione appaltante o dall'amministrazione concedente.

Determinante è l'obbligo, per i titolari delle offerte o dei contratti, di comunicare e di condividere, per quanto di competenza, i contenuti del capitolato informativo ai soggetti professionali o imprenditoriali coinvolti nelle catene di fornitura, affinché essi contribuiscano attivamente alla comprensione dei requisiti informativi espressi dalla committenza pubblica e alla produzione dei modelli informativi.

La graduazione della prevalenza contrattuale del modello informativo, inteso come aggregazione di uno o più modelli afferenti le varie discipline progettuali e comunque esposti nel rispetto della congruenza geometrica e informativa, come oggetto del contratto, è naturalmente dovuta alla evoluzione tecnologica, in fieri, degli strumenti di istruttoria, produzione e verifica dei modelli informativi, così come di gestione dell'ambiente di condivisione dei dati.

L'articolo 8, che contempla l'istituzione di una commissione di monitoraggio, evidenzia la opportunità di tenere sotto osservazione le dinamiche evolutive della digitalizzazione e della gestione informativa, così come accade in altri Paesi, sia pure con modalità assai differenti tra loro, oltre che di formulare criteri di indirizzo e misure operative a supporto degli operatori della domanda pubblica e dell'offerta privata.

L'articolo 9 infine, oltre all'entrata in vigore, stabilisce che il decreto si applica a opere i cui bandi di gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore. L'articolo prevede, inoltre, la facoltà delle stazioni appaltanti di utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici specifici alle varianti riguardanti progetti di opere relativi a bandi di gara pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Proposta di decreto finalizzata all'adozione della modellazione informativa nelle opere pubbliche (Decreto BIM)

Introduzione

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Codice dei contratti pubblici" e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 23;

VISTO il comma 13, del citato articolo 23 del codice dei contratti pubblici, che, nel prevedere che le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, dispone altresì che "con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 242 del 15 luglio 2016, con il quale è stata istituita la Commissione con il compito di individuare le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà, presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 297 del 31 agosto 2016, con il quale la predetta Commissione è stata integrata con la partecipazione alla medesima di un rappresentante della rete nazionale delle professioni dell'area tecnico-scientifica;

VISTO la proposta della Commissione sottoposta a consultazione pubblica;

VISTI gli esiti della consultazione pubblica;

Art. 1 - Finalità

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 23, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce, per gli appalti di lavori e le concessioni di lavori, le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell'obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) ambiente di condivisione dei dati, un ambiente digitale di raccolta organizzata e condivisione di dati relativi ad un'opera e strutturati in informazioni relative a modelli ed elaborati digitali

prevalentemente riconducibili ad essi, basato su un'infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da precisi sistemi di sicurezza per l'accesso, di tracciabilità e successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e relativa accessibilità del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilità nell'elaborazione e di tutela della proprietà intellettuale;

b) appalti pubblici di lavori, gli appalti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ll), del codice dei contratti pubblici;

c) codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni;

d) concessioni di lavori, le concessioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera uu), del codice dei contratti pubblici;

e) lavori complessi, ai fini dell'attuazione del presente decreto di cui all'art. 6, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera oo), del codice dei contratti pubblici, i lavori caratterizzati da elevato contenuto tecnologico o da una significativa interconnessione degli aspetti architettonici, strutturali e tecnologici, ovvero da rilevanti difficoltà realizzative dal punto di vista impiantistico-tecnologico ed in ogni caso tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza finalizzata principalmente a mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali e/o il superamento dei costi previsti, oltre che alla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti, rendendo disponibili informazioni attendibili ed utili anche per la fase di esercizio ed in generale per l'intero ciclo di vita dell'opera. Rientrano tra i lavori complessi altresì quelli determinati da esigenze particolarmente accentuate di coordinamento e di collaborazione tra discipline eterogenee, la cui integrazione in termini collaborativi è ritenuta fondamentale;

f) stazione appaltante, le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o) del codice dei contratti pubblici.

Art. 3 - Adempimenti preliminari delle stazioni Appaltanti

1. L'utilizzo dei metodi di cui all'articolo 23, comma 13, del codice dei contratti pubblici è subordinato all'adozione, anche a titolo non oneroso, da parte delle stazioni appaltanti, di:

a) un piano di formazione del proprio personale in relazione al ruolo ricoperto, con particolare riferimento ai metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;

b) un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi, adeguati alla natura dell'opera, alla fase di processo ed al tipo di procedura in cui sono adottati;

c) un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, il gestore del dato e la gestione dei conflitti.

2. Le stazioni appaltanti si adeguano, comunque, a quanto previsto dal comma 1 entro e non oltre le date fissate dall'articolo 6, comma 1, in relazione all'introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici.

Art. 4 - Interoperabilità

1. Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari. Tutti i dati presenti nel processo devono risultare connessi a modelli tridimensionali orientati a oggetti secondo le modalità indicate nei requisiti informativi di cui all'articolo 7 e devono essere richiamabili in qualunque fase e da ogni attore durante il processo di progettazione, costruzione e gestione dell'intervento secondo formati digitali aperti e non proprietari, normati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 68 del codice dei contratti pubblici, a livello nazionale o internazionale e controllati nella loro evoluzione tecnica da organismi indipendenti. Le informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione

dell'intervento, sono fruibili senza che ciò comporti l'utilizzo esclusivo di applicazioni tecnologiche commerciali individuali specifiche.

2. I flussi informativi che riguardano la stazione appaltante e il relativo procedimento si svolgono all'interno di un ambiente di condivisione dei dati, dove avviene la gestione digitale dei processi informativi, esplicitata attraverso un processo di correlazione e di ottimizzazione tra i flussi informativi digitalizzati e i processi decisionali che riguardano il singolo procedimento.

Art. 5 - Utilizzo facoltativo dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, purché abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 3, possono richiedere l'uso dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazioni o varianti, prioritariamente per i lavori complessi.

Art. 6 - Tempi di introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture

1. Le stazioni appaltanti richiedono, in via obbligatoria, l'uso dei metodi e degli strumenti elettronici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici secondo la seguente tempistica:

- a) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- b) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- c) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- d) per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- e) per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- f) per le nuove opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Art. 7 - Capitolato

1. Ai fini dell'introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici, il capitolato, allegato alla documentazione di gara per l'espletamento di servizi di progettazione o per l'esecuzione di lavori e/o della gestione delle opere, deve contenere:

- a) i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di definizione dei contenuti informativi, tenuto conto della natura dell'opera, della fase di processo e del tipo di appalto;
- b) tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione e di trasmissione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali. In particolare, deve includere il modello informativo relativo allo stato iniziale dei luoghi e delle eventuali opere preesistenti.

2. Il capitolato è comunicato anche ai subappaltatori e ai subfornitori cui è fatto obbligo di concorrere con l'aggiudicatario nella proposizione delle modalità operative di produzione, di gestione e di trasmissione dei contenuti informativi attraverso il piano di gestione informativa.

3. La documentazione di gara è resa disponibile tra le parti, su supporto informatico per mezzo di formati digitali coerenti con la natura del contenuto e con quanto previsto dai requisiti informativi del capitolato di cui al comma 1

4. In via transitoria, fino all'introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 6, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dalla loro esplicitazione su supporto cartaceo in stretta coerenza, per quanto possibile, con il modello informativo elettronico per quanto concerne i contenuti geometrico dimensionali e alfa numerici. La documentazione di gara può, altresì, essere resa disponibile anche su supporto informatico, fermo restando che a tutti gli effetti è considerata valida la documentazione cartacea, integrata, ove necessario, dalla documentazione digitale.

5. A decorrere dall'introduzione obbligatoria ai sensi dell'articolo 6, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dal modello elettronico, nella misura in cui ciò sia praticabile tecnologicamente. I contenuti informativi dovranno, comunque, essere relazionati al modello elettronico all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati.

6. E' fatto salvo quanto previsto all'articolo 58 del codice dei contratti pubblici.

Art. 8 - Commissione di monitoraggio

1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita una Commissione, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, con il compito di monitorare gli esiti, le difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti in fase di applicazione del presente decreto, nonché di individuare misure correttive per il loro superamento, anche al fine di consentire l'aggiornamento dei dati e delle procedure di cui al presente decreto.